



**VERBALE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA  
(Art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)**

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per l'esecuzione di interventi **“RIMOZIONE PIANTE PRESENTI NELL'ALVEO DEL FIUME MELLA RETICOLO PRINCIPALE IN COMUNE DI MARCHENO”**, al fine di ripristinare la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità.

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno 02 (due) del mese di aprile, il sottoscritto Geom. Giuseppe Mansini, tecnico dell'Area Tecnica della Comunità Montana di Valle Trompia, in qualità di Responsabile Unico del Progetto di cui all'oggetto, redige il seguente verbale, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avendo constatato le gravi situazioni di dissesto idrogeologico nell'alveo del Fiume Mella nel territorio del comune di Marcheno, per presenza di piante sradicate.

PREMESSO che:

- a seguito degli eventi atmosferici avversi avvenuti nel mese di marzo, lo sradicamento di una pianta presente sull'argine del Fiume Mella, è caduta all'interno dell'alveo causando un'importante ostruzione nel deflusso delle acque, e che potrebbe in presenza di precipitazioni atmosferiche particolarmente avverse e di medie quantità causare lo straripamento del fiume con conseguenti danni e incolumità alla cittadinanza;
- Regione Lombardia comunicava in data 27.03.2026 la necessità di un pronto intervento, richiesto dal comune di Marcheno per la rimozione della vegetazione presente all'interno dell'alveo del Fiume Mella, e che nel periodo attuale non era in grado in tempi celeri di risolvere il problema. Richiedeva quindi la possibilità di intervento da parte di Comunità Montana di Valle Trompia;

PRESO ATTO:

- Che permane una condizione di pericolo imminente per la cittadinanza del comune di Marcheno per la presenza di vegetazione all'interno dell'alveo del Fiume Mella;
- Che occorre mettere in sicurezza l'alveo del fiume con la rimozione della vegetazione, allo scopo di consentire il normale deflusso delle acque, in modo da salvaguardare le zone abitate limitrofe al corso d'acqua;
- Che i lavori devono avere immediato avvio, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza ed eliminare le situazioni di pericolo imminente; pertanto, si impone di intervenire senza indugio ed eseguire i lavori alcuni lavori urgenti di protezione civile, al fine di garantire la pubblica incolumità, necessari per la messa in sicurezza e rimuovere lo stato di pericolo imminente;
- Che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, e per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente Verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi che sarà redatta a cura di questo Area Tecnica non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto;
- Che il sottoscritto ritiene necessario ed indilazionabile disporre l'incarico nei confronti dell'Operatore Economico con cui è stato stipulato un accordo quadro per il quadriennio 2025-2029 per interventi di manutenzione straordinaria per la Comunità Montana di Valle Trompia essendo in possesso dei requisiti per l'affidamento dei lavori in oggetto;



RTENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, al fine di scongiurare evidenti pericoli per l'incolumità pubblica e privata.

VISTO E RICHIAMATO IN DIRITTO il presupposto dell'urgenza nei termini esposti, per il ricorso all'affidamento dei lavori, deve essere illustrato in termini rigorosi nell'apposito Verbale, nel quale devono essere indicati in modo indefettibile i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Leggasi art. 7 del Decreto Legislativo n. 224 del 2018), ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima Legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure.

La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima Legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il limite di 200.000,00 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della Legge n. 225 del 1992.

L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.

Si premette che l'art. 140, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2024 e s.m.i. prescrive che: *“In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla”.*

Pertanto, i presupposti necessari per il legittimo ricorso alle procedure di emergenza disciplinate dall'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2024 e s.m.i., sono, in primo luogo «le circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio» e che quindi devono essere relative a circostanze imprevisite, imprevedibili e comunque non preventivamente note all'amministrazione e che comportino uno stato di imminente e concreto pericolo di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

In secondo luogo, deve trattarsi di fattispecie di calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo, o comunque una ragionevole previsione dell'imminente verificarsi di tali eventi, che richiedono l'adozione di «misure indilazionabili».

In presenza di queste circostanze, l'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2024 e s.m.i. consente alla Stazione appaltante di intervenire in deroga a qualsiasi altra procedura disciplinata dal medesimo Decreto Legislativo, senza previa negoziazione con operatori economici e senza la preventiva progettazione dei lavori da eseguire e senza la preventiva verifica della copertura della spesa.



AI fini del legittimo esercizio del potere emergenziale, dunque, per l'adozione di interventi di necessaria immediatezza che devono essere adottati ad horas, è dunque necessaria una puntuale verifica circa la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge.

Si rammenta che il ricorso alla "somma urgenza" è legittimo solo dinanzi ad uno specifico, imprevedibile evento per lavori da eseguire immediatamente necessari a rimuovere lo stato di pericolo e non può essere riconducibile a situazioni di incuria, di degrado ed ammaloramento risalenti nel tempo.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

in data odierna, il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto

### **DICHIARA LA SOMMA URGENZA E ATTESTA**

la sussistenza delle circostanze che hanno portato alla dichiarazione di somma urgenza e che non consentono alcun indugio; pertanto, si rende necessaria l'immediata esecuzione dei lavori indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e si redige il presente verbale ad oggetto: "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PIANTE PRESENTI NELL'ALVEO DEL FIUME MELLA RETICOLO PRINCIPALE IN COMUNE DI MARCHENO".

DANDO ATTO che, per la circostanza, l'Operatore Economico interpellato ha prontamente risposto fornendo immediata disponibilità di intervento con personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee;

- che ha dichiarato verbalmente di essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. n. 36/2024 e s.m.i.;
- che gli interventi riguardano:
  - a) rimozione di arbusti e vegetazione di medie dimensioni per consentire l'accesso all'alveo del Fiume Mella in comune di Marcheno;
  - b) la rimozione di una pianta di platano di notevoli dimensioni, sradicata e caduta all'interno dell'alveo e di una pianta di dimensioni minori;
  - c) taglio e rimozione di una pianta di notevoli dimensioni, in prossimità dell'alveo del fiume, in situazione precaria e di possibile e imminente sradicamento;
  - d) la messa in sicurezza di scarpate dell'alveo nella zona di intervento;
  - e) che le opere realizzate sono limitate alla sola eliminazione dei danni subiti e per le accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio per la pubblica incolumità.

In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto

### **DISPONE**

ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2024 e s.m.i, l'immediata esecuzione dei lavori e di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

TANTO PREMESSO, il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto affida i necessari lavori al seguente operatore economico:

EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX, Cod. Fisc. FN TLXA79S30D918G e P.IVA 02421170982, con sede legale in via Santellone, 47 – 25060 Marmentino (BS)

DANDO ATTO che i lavori devono iniziare immediatamente ed ultimarsi il prima possibile.



**Comunità Montana  
di Valle Trompia**

Via G. Matteotti, 327 – 25063 Gardone V.T. (Bs)  
Cod. Fisc. 83001710173 – P.Iva 03476950989  
Tel. 030833741 – [www.cm.valletrompia.it](http://www.cm.valletrompia.it)

Ai sensi dell'art. 100, comma 6 del D.Lgs. 81/2008, non si applica l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento in quanto è necessario che l'esecuzione dei lavori in parola avvenga immediatamente per prevenire ulteriori danni.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Gardone Val Trompia, li 2 aprile 2026

Il Responsabile Unico Progetto  
Geom: Giuseppe Mansini

Il Dirigente dell'Area Tecnica  
Arch. Alessandro Abeni

La Ditta  
Edil Marmentino di Fontana Alex

EDIL MARMENTINO di Fontana Alex  
Sede-Dom. Fisc. No. Es.-L.C.D.F. Via Spitzelone, 47  
25063 MARMENTINO (BS)  
C.F.: FNT LXA 79530 D318G - P. IVA: 02421170952

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*